



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT)
SETTORE 3 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, CONTRASTO
INQUINAMENTO ACUSTICO, ATMOSFERICO, ELETTROMAGNETICO**

Assunto il 30/05/2018

Numero Registro Dipartimento: 539

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5432 del 30/05/2018

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) (AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.) PER "IMPIANTO ESISTENTE PER LA MESSA IN RISERVA E DEPOSITO PRELIMINARE DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON, PRESSO LO STABILIMENTO SITO IN LOC. PAPANICIARO NEL COMUNE DI CROTONE (KR)".
PROPONENTE E GESTORE: MOSMODE SAS .**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 Maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 30 che individua le attribuzioni del Dirigente di Settore;

VISTA la D.G.R. n° 2661 del 21.06.1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamenti in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 24.06.1999 e ss.mm.ii., recante "Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";

VISTA la legge regionale n°34 del 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza;

VISTO il Decreto n.157 del 14/06/2010 del Presidente della Regione Calabria con il quale sono state conferite, le funzioni al Dipartimento Politiche dell'Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 19 del 5.02.2015 di approvazione della macrostruttura della Giunta Regionale, con la quale si è proceduto, tra l'altro, all'accorpamento del Dipartimento "*Politiche dell'Ambiente*" e del Dipartimento "*Urbanistica e Governo del Territorio*" nel Dipartimento "*Ambiente e Territorio*";

VISTA la DGR n. 541 del 16.12.2015 di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale e s.m.i. e suoi provvedimenti attuativi;

VISTA la D.G.R. n. 264 del 12 luglio 2016 con la quale è stato conferito l'incarico all'arch. Orsola Reillo di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio;

VISTO il D.P.G.R. n. 120 del 19/07/2016 recante: "Dott.ssa Orsola Renata Maria Reillo - conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Giunta della Regione Calabria."

VISTO il D.D.G. n. 3454 del 16/04/2018 7948 del 6/07/2016 con il quale all'ing. Gabriele Alitto è stato conferito l'incarico di dirigente ad interim del settore 3 "Autorizzazione Integrata Ambientale, Contrasto Inquinamento Acustico, Atmosferico, Elettromagnetico del Dipartimento Ambiente e Territorio.

VISTO il D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA) e richiamati in particolare gli articoli n. 3 "Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale", n. 4 "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n. 5 "Procedure ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale", n. 7 "Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale" che disciplinano le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la D.G.R. n. 797 del 14/11/2006 avente ad oggetto "Direttiva Comunitaria 96/61/CE - D.Lgs. 372/99 - D.Lgs. 59/05 - Individuazione dell'Autorità Competente in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e attivazione dello sportello Integrated Pollution Prevention and Control (I.P.P.C), con la quale sono state attribuite al Dipartimento Politiche dell'Ambiente le funzioni amministrative relative al rilascio dell'AIA;

VISTI il DDG n.10836 del 31/08/2011 con il quale è stata approvata la nuova modulistica per le istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale e la DGR n. 337 del 22.07.2011 con la quale sono state approvate le modalità di calcolo delle tariffe di istruttoria per le AIA Regionali;

VISTA la L. R. n. 39/2012, modificata con successive L. R. n. 49/2012 e L.R. n. 33/2013, che prevede l'istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione (di seguito S.T.V.), per l'espletamento delle attività istruttorie, tecniche e di valutazione, nonché per le attività consultive e di supporto nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione integrata ambientale (AIA) e valutazione di incidenza (VI);

VISTA la D.G.R. n. 381 del 31.10.2013 approvazione del regolamento regionale recante "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";

VISTO il Regolamento regionale n. 5 del 14.05.2009 "Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientale";

VISTO il D. Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 che ha abrogato il D.Lgs 59/2005 trasponendolo di fatto interamente nel D.Lgs 152/2006 al Titolo III bis;

VISTO il D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" contenente modifiche al Titolo IIIbis, della Parte Seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

VISTA la nota assunta al prot. n. 0210435 del 26/06/2017, con la quale la Ditta "Mosmode sas di G. Cannavale & C." ha presentato istanza per il rilascio dell'AIA per un impianto esistente di "messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non, presso lo stabilimento sito in Loc. Papaniciaro del Comune di Crotona;

VISTO che in data 13.07.2017 con prot. SIAR n. 232159, ai sensi dell'art 29quater, comma 3, della D. lgs. 152/2006, è stata data comunicazione di avvio del procedimento, con contestuale integrazione dell'importo versato a titolo di oneri istruttori dovuti;

VISTO che con nota assunta al prot. 235034 del 17.07.2017 la ditta ha trasmesso copia della distinta di pagamento relativo alla differenza dovuta per la causale di cui sopra;

VISTA l'attestazione dell'avvenuto bonifico da parte della ditta a favore della Tesoreria della Regione Calabria dell'importo previsto a titolo di spese istruttorie per il rilascio del presente provvedimento;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio sul quotidiano a diffusione regionale/provinciale ai fini della consultazione al pubblico, effettuata dalla ditta in 04/03/2017, a seguito della quale non sono pervenute osservazioni;

PREMESSO, in ordine agli aspetti procedurali del presente provvedimento, che:

- ✓ con nota assunta al prot. n. 0210435 del 26/06/2017 è stata presentata dalla Ditta "Mosmode sas di G. Cannavale & C." istanza per il rilascio AIA per un impianto esistente di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non, presso lo stabilimento sito in Loc. Papaniciaro del Comune di Crotona, in ragione dell'attività IPPC 5.5. introdotta dal D. lgs n. 46/2014.
- ✓ tale istanza faceva seguito al giudizio di compatibilità ambientale rilasciato per la medesima istanza con DDG n. 7768 del 4.07.2016;
- ✓ nella seduta del 13.02.2018 la Struttura Tecnica di Valutazione ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni (prot. n. 65009 del 22.02.2018) di Autorizzazione integrata Ambientale;
- ✓ con nota n. 84564 del 8.03.2018 è stata convocata la prima seduta di conferenza dei servizi;
- ✓ in tale seduta, tenutasi in data 20.03.2018, sono state esaminate le osservazioni della ditta in merito ad alcune prescrizioni contenute nel parere della STV ed è stata disposta la produzione a cura della ditta medesima di alcune integrazioni documentali; i lavori della conferenza sono stati aggiornati per l'acquisizione dei pareri degli enti convocati ed il PMC vidimato da Arpacal;
- ✓ con nota prot. 105474 del 22.03.2018 è stata convocata la seconda conferenza di servizi, tenutasi in data 3.05.2018;
- ✓ nel corso della seduta sono stati acquisite le integrazioni prodotte dalla ditta e i pareri favorevoli del Comune di Crotona, dell'Asp di Crotona e della Provincia di Crotona, nonché una rettifica del settore "Valutazioni Ambientali" all'elenco dei codici CER approvato con il DDG n. 4386/2017 (stante la rilevazione di un errore informatico) e confermato con il parere AIA;
- ✓ nella medesima seduta la Conferenza ha preso atto che la ditta ha rinunciato ai CER contrassegnati dalle cifre "XX XX 99" "rifiuti non altrimenti specificati" e ha chiesto al gestore di produrre un elenco definitivo dei CER (epurato da quelli oggetto di rinuncia) da trattare in impianto ai fini dell'allegazione nel provvedimento finale di AIA;
- ✓ è stato acquisito, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14ter della L. 241/1990 l'assenso senza condizioni del Corap di Crotona che, ritualmente convocato, non ha partecipato alle riunioni e non ha espresso la propria posizione;
- ✓ i lavori della conferenza di servizi, alla luce dei pareri acquisiti, sono stati dichiarati conclusi con l'approvazione del progetto di che trattasi;
- ✓ con nota prot. n. 155069 del 4.05.2017 il verbale della conferenza di servizi è stato trasmesso a tutti gli enti con assegnazione del termine per presentare eventuali osservazioni.

PRESO ATTO di tutta la documentazione inerente il procedimento istruttorio, in particolar modo:

- Parere favorevole prot. n. 65009 del 22.02.2018 della Struttura Tecnica di Valutazione del Dipartimento Ambiente;

- Parere favorevole con prescrizioni del Comune di Crotone prot. 18545 del 20.03.2018, assunta agli atti del dipartimento con prot. 102778 del 21/03/2018;
- Parere favorevole con prescrizioni della Provincia di Crotone prot. 6649 del 17.04.2018, assunta al prot. 137932 del 18.04.2018;
- Parere favorevole dell'ASP di Crotone prot. 20204 del 30.04.2018, assunta al prot. 149683 del 30.04.2018;
- PMC vidimato da ARPACAL trasmesso con nota prot. 18272 del 3.05.2018, assunto al prot. 153504 del 3.05.2018;
- Nota del settore "Valutazioni Ambientali" del Dipartimento prot. n.153229 del 3.05.2018 di rettifica dell'elenco dei codici CER allegato al parere VIA e trasfuso nel DDG n. 4386/2017;
- Parere favorevole del CORAP di Crotone, assunto per effetto del silenzio assenso di cui all'art.14ter, co. 7, L. 241/1990;

VISTI i verbali della seduta della Conferenza di Servizi con i relativi atti allegati;

PRESO ATTO della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi assunta nella seduta del 3/05/2018;

DATO ATTO, pertanto, che risultano agli atti del Dipartimento le valutazioni richieste ai sensi dell'art 29quater, punto 6, del D. lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la nota prot. n. 155069 del 4.05.2018 con la quale è stato inoltrato a tutti gli Enti interessati il verbale della seduta della Conferenza dei Servizi e relativi allegati per la formulazione di eventuali osservazioni in merito;

DATO ATTO che ad oggi nulla è pervenuto a questo Dipartimento da parte degli Enti interessati;

ACQUISITA agli atti la seguente documentazione:

- ✓ Visura Camerale;
- ✓ Certificato Carichi Pendenti, Casellario Giudiziale e Dichiarazione Sostitutiva Antimafia del legale rappresentante p. t. e Referente IPPC dell'Impianto;

CONSIDERATO che per gli aspetti riguardanti – da un lato – i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e – dall'altro lato – la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n.107 alla G.U. – Serie Generale 135 del 13.6.2005: "Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D. Lgs. 372/99" e "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";

VISTO che in data 27/03/2014 è stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 27/L alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2014, il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (di seguito D.Lgs. 46/2014) recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", il quale è entrato in vigore l'11 aprile 2014;

RILEVATO che, secondo le indicazioni fornite dal "Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC" previsto dall'art. 29quinquies del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., tutti i provvedimenti emanati successivamente all'entrata in vigore del succitato decreto devono essere conformi alla direttiva 2010/75/UE, di cui la nuova normativa costituisce disciplina di recepimento ed attuazione;

VISTO che il D. lgs 46/2014 prevede la presentazione "*prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata*", a cura del gestore della relazione di riferimento di cui all'art. 7, punto 2, lett. m);

PRESO ATTO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – MATTM – con DM 272 del 13.11.2014 ha emanato le Linee Guida per la redazione della relazione di riferimento di cui sopra, prevedendo all'art. 3, co. 2, l'esecuzione a cura dei gestori delle installazioni di cui all'allegato VIII alla PARTE II del D. lgs 152/2006 della procedura della Verifica di Assoggettabilità secondo le modalità di cui all'Allegato I del DM 272/2014;

RILEVATO che il gestore ha provveduto a presentare in allegato all'istanza AIA un documento redatto ai sensi dell'Allegato I del DM 272/2014 e che lo stesso è stato valutato dalla STV del Dipartimento;

PRESO ATTO che il gestore, in riscontro a quanto richiesto nel parere della succitata struttura tecnica, ha, altresì, provveduto ad integrare tale documento e a trasmetterlo a tutti gli enti interessati (nota prot. 14230 del 23.04.2018), senza che gli stessi abbiano fatto pervenire osservazioni;

DATO ATTO che gli allegati 1 (“*Condizioni dell’A.I.A.*”, comprensivo del documento “elenco codici CER”) e 2 (“*Piano di Monitoraggio e controllo*”) costituiscono parte integrante del presente atto amministrativo, quali atti tecnici contenenti tutte le condizioni di esercizio dell’impianto in oggetto;

DATO ATTO che il presente provvedimento non richiede impegno di spesa;

DECRETA

A. Di rilasciare - ai sensi del Titolo IIIbis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii - Autorizzazione Integrata Ambientale alla MOSMODE sas di G. Cannavale & C. con sede legale a Crotona in Z.I. Loc. Papanicario per l’impianto esistente all’impianto esistente per la messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non, presso lo stabilimento sito in Loc. Papanicario, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito elencate:

- 1) Per l’esercizio dell’impianto il gestore dovrà rispettare le condizioni, i valori limite di emissione e le prescrizioni gestionali riportate nel presente atto amministrativo e nei seguenti documenti allegati, che costituiscono parte integrante dell’Autorizzazione Integrata Ambientale:
All. 1 - Condizioni dell’A.I.A.
All. 2 - Piano di Monitoraggio e Controllo;
- 2) E’da intendersi, altresì, parte integrante della presente autorizzazione il documento allegato e denominato “*ELENCO CODICI CER*”;
- 3) Il Gestore, prima di dare attuazione all’Autorizzazione Integrata Ambientale, dovrà effettuare la comunicazione di cui all’art. 29-decies, comma 1, del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 e ss.mm.ii. al Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria ed all’A.R.P.A.CAL – allegando l’originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli;
- 4) Il Gestore, inoltre, prima dell’avvio dell’esercizio, deve presentare le garanzie finanziarie di cui alla D.G.R. n. 427 del 23/06/2008 in conformità al periodo di durata dell’AIA; resta fermo l’obbligo di ulteriori adeguamenti delle suddette garanzie finanziarie che dovessero essere disposti dall’autorità competente in applicazione dei DM n. 141/2016 e DM del 28.07.2017;
- 5) Il Gestore dovrà trasmettere all’Autorità Competente, alla Provincia di Crotona, al Comune di Crotona e ad A.R.P.A.Cal - Dipartimento di Crotona –, in qualità di soggetto incaricato del Dipartimento, i dati relativi ai controlli delle emissioni secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo, ai sensi dell’art. 29decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- 6) Il Gestore, ai sensi dell’art 29decies, comma 2, D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii., è tenuto ad informare immediatamente i soggetti di cui al punto precedente, in caso di violazione delle condizioni dell’Autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
- 7) Ai sensi dell’art. 29decies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A.Cal, quale incaricata dall’Autorità competente a svolgere i controlli di legge, anche al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni e delle condizioni contenute nel presente atto autorizzativo;
- 8) Il Gestore dell’impianto dovrà fornire ad Arpacal l’assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte; il Gestore è tenuto, altresì, a realizzare tutte le opere che consentano l’esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti;
- 9) Gli esiti dei controlli e delle ispezioni dovranno essere comunicati all’Autorità Competente e ad ARPACAL, con le modalità previste dall’art. 29sexies, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 10) Ferme restando le misure di controllo di cui al punto 8, la Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio - può disporre ispezioni straordinarie sull’impianto autorizzato;
- 11) Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio sugli impianti oggetto della presente autorizzazione e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell’applicazione del presente decreto, deve comunicare tali informazioni all’Autorità Competente, comprese le notizie di reato;
- 12) Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore dovranno darne comunicazione entro 30 giorni allo Sportello IPPC del Dipartimento Ambiente e Territorio anche nelle forme di autocertificazione;
- 13) Il Gestore è obbligato a realizzare tutti gli ulteriori interventi tecnici ed operativi che gli organi di controllo ritengano necessari;

B. Secondo quanto disposto dall'art 29octies, punto 3 e punto 5, del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per come modificati dal D. lgs 46/2014, il riesame in via ordinaria della presente Autorizzazione dovrà avvenire – su richiesta del gestore ed a pena di decadenza dell'autorizzazione - trascorsi anni 12 (dieci) dall'emanazione del presente decreto;

C. A partire dall'avvio dell'esercizio in AIA (a seguito della comunicazione di cui al punto 3) il presente provvedimento sostituisce le autorizzazioni di settore già in possesso della MOSMODE Sas (e gli eventuali rinnovi/proroghe che nel frattempo dovessero intervenire), di seguito descritte:

- OCD n. 4669 del 27.07.2006 ex art. 208 D.lgs 152/2006 e successive proroghe rilasciate dall'UOT Funzioni territoriali del Dipartimento Ambiente (prot. 200300/2016, prot. 376352/2016, prot. 197720/2017 prot. 379601/2017);

D. Il presente provvedimento sarà, altresì, soggetto a riesame entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, relative all'attività principale di installazione;

E. In ogni caso, l'autorizzazione di che trattasi sarà sottoposta a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29octies, punto 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., come sostituito dal D.lgs n. 46/2014;

F. Il presente provvedimento resta comunque soggetto alle disposizioni relative alle modifiche sostanziali e alle verifiche sul Piano di Monitoraggio e Controllo disciplinate dal D. lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.;

G. In caso di inosservanza delle prescrizioni e delle condizioni autorizzatorie, l'autorità competente, secondo la gravità delle infrazioni, ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 del D. Lgs n. 152/2006 potrà procedere:

1) *“alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità”;*

2) *“alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno”;*

3) *“alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente”;*

4) *“alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione”;*

H. E' fatto divieto di contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto - oltre quanto autorizzato - senza preventivo assenso dell'Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dall'art. 29-nonies, comma 1, del D. Lgs n. 152/06, s.m.i.);

I. I risultati del controllo delle emissioni richiesti dalla presente autorizzazione ed in possesso dell'autorità competente sono messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello IPPC del Dipartimento Ambiente e Territorio (sito in Catanzaro Viale Europa – Località Germaneto, presso la Cittadella Regionale) istituito con D.G.R. n. 797 del 14/11/2006;

L. Di disporre la trasmissione di copia della presente autorizzazione alla ditta MOSMODE sas, alla Provincia di Crotone, al Comune di Crotone, all'A.R.P.A.Cal - Direzione Generale -, al Dipartimento A.R.P.A.Cal di Crotone, all'ASP di Crotone.

L. Di fare presente che avverso il presente decreto è possibile proporre, nei modi di legge, ricorso al T.A.R. per la Calabria entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

M. Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

STRANGES SANDIE
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

REILLO ORSOLA RENATA M.
(con firma digitale)

CONDIZIONI DELL'A.I.A.

Proponente: MOSMODE sas

Installazione: "Impianto per la messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non"

Ubicazione installazione: Loc. Papaniciaro, del Comune di Crotona (KR)

Sede legale: Loc. Papaniciaro, del Comune di Crotona

Codici IPPC di cui all'allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e smi: 5.5.

I. DEFINIZIONI

AIA: Autorizzazione Integrata Ambientale: autorizzazione per “impianto esistente per la messa a riserva e deposito preliminare *rifiuti speciali pericolosi e non*”

Autorità competente: ai fini del presente atto si intende per Autorità Competente al rilascio e/o alle modifiche dell'AIA, il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria;

Organo di controllo: il Dipartimento Ambiente e Territorio, che si avvale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL) per l'esecuzione del controllo dell'AIA;

Gestore: la persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella totalità o in parte, l'installazione sita nel Comune di Crotona (KR) oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico della stessa, ossia la Ditta MOSMODE sas;

Le rimanenti definizioni utilizzate nella stesura della presente autorizzazione sono le medesime di cui all'art. 5 del D.Lgs. 152/2006 e smi, per come modificato dal D.lgs n. 46/2014;

I. QUANTITATIVI e OPERAZIONI AUTORIZZATE

La potenzialità annua è di **14.770 t/anno** di cui:

- **11.240 ton/ a pericolosi;**
- **3.750 ton/a non pericolosi**

II. CONDIZIONI GENERALI E SPECIFICHE PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

1. Prima dell'inizio delle attività devono essere acquisiti e/o aggiornati nulla-osta, autorizzazioni, pareri e concessioni, compatibilità delle opere del progetto con le misure di salvaguardia previsti dalla normativa vigenti;
2. devono essere osservate tutte le prescrizioni date nel parere di compatibilità ambientale di cui al DDG 4386 del 28/04/2017
3. la tipologia ed i quantitativi di rifiuti da gestire sono quelli di cui al documento allegato al presente atto denominato “ELENCO CODICI CER”, per come determinati in conferenza di servizi, a seguito della rettifica prot. 153229 del 3.05.2018 del settore “*Valutazioni Ambientali*” e della rinuncia del proponente ai CER contrassegnati dalle cifre “*XX XX 99*” *rifiuti non specificati altrimenti*;
4. nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti pericolosi/non pericolosi e le rispettive quantità autorizzate e le operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15), per un periodo massimo pari a sei mesi, salvo casi eccezionali comunicati tempestivamente all'autorità competente (art 183 c.1 lett. aa DLgs 152/06 e smi);
5. la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzate mantenendo la separazione per tipologie omogenee. Il quantitativo di rifiuti, il deposito temporaneo ed il periodo di stoccaggio delle singole partite di rifiuti non devono superare il limite dei 180 giorni;
6. nello svolgimento delle attività siano posti in opera gli impianti di sicurezza atti a tutelare l'incolumità della salute e dell'ambiente; siano rispettate le norme vigenti in materia di salute dell'uomo e dell'ambiente nonché di igiene e sicurezza del lavoro e sviluppare accorgimenti particolari atti a prevenire scenari che possano avere un impatto dannoso sulla salute pubblica;
7. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio derivante dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione di prodotti dovuti alle operazioni connesse al trattamento;
8. l'intero impianto dovrà provvedere al corretto mantenimento, al fine di minimizzare l'impatto visivo e la rumorosità verso l'esterno, di adeguata barriera di protezione ambientale realizzata con siepi e alberatura sempreverde d'alto fusto autoctone e/o compatibili con l'habitat naturale;
9. l'area dovrà essere completamente recintata onde impedire l'accesso a persone non autorizzate;

10. le aree impermeabilizzate destinate al deposito/stoccaggio dei rifiuti, al transito degli automezzi, alla movimentazione dei rifiuti, delle materie prime e dei prodotti, dovranno garantire un coefficiente di permeabilità pari a 10^{-7} cm/s;
11. nella zona di stoccaggio e la zona di trattamento rifiuti dovranno essere garantite le infrastrutture di impermeabilizzazione del fondo e di rete di collegamento con le acque meteoriche;
12. dovranno essere adottate per l'intera area dell'impianto misure per l'abbattimento delle polveri e delle emissioni sonore. Gli eventuali fanghi prodotti dalla nebulizzazione delle polveri dovranno essere smaltite a norma di legge. Non potrà essere effettuato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi soggetti a trasporto eolico in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o modalità di conduzione dell'impianto atti ad impedire il trasporto stesso;
13. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e periodicamente annaffiati per evitare il sollevamento delle polveri;
14. Il centro dovrà provvedere alla perfetta gestione dell'impianto antincendio in regola con la vigente normativa;
15. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici ricettori superficiali e/o profondi.
16. Lo stoccaggio di rifiuti classificati come pericolosi, fatta eccezione per i rifiuti in contenitori stagni, non potrà avvenire in nessuna delle aree esterne;
17. i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dalle materie prime eventualmente presenti nell'impianto e dai prodotti delle lavorazioni;
18. l'altezza di tutti i cumuli, compresi i prodotti della lavorazione, non deve superare i 3 metri di altezza e comunque l'altezza della recinzione dell'impianto;
19. è vietato effettuare miscele di rifiuti non consentite dall'art. 187 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
20. i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto i rifiuti e i materiali trattati dovranno essere stoccati per tipologie omogenee, posti in condizioni di sicurezza, disposti in cumuli e/o matasse. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
21. devono essere predisposti adeguati contrassegni per le aree funzionali dell'impianto e per i contenitori utilizzati, anche mediante idonea segnaletica a pavimento, che specifichino la pericolosità /non pericolosità dei rifiuti depositati, la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e riportare scarico;
22. per lo stoccaggio dei rifiuti in recipienti mobili questi devono essere provvisti di: idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento; mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
23. tutte le attrezzature costituenti gli impianti devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantire e mantenerne l'efficienza nonché verificarne la necessità di riparazioni e sostituzioni;
24. detenere registri di carico e scarico, ai sensi dell'art. 190 D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., che dovrà essere conservato per almeno 5 anni dall'ultima registrazione;
25. rispettare ed attuare tutte le norme tecniche ed amministrative che regolano l'installazione e la gestione dell'impianto e delle strutture di servizio, e la gestione delle attività, con particolare attenzione al D.M. 05/02/98 e successivo D.M. 05/04/06 n. 186: tali adempimenti dovranno essere verificati prima e durante il corso dei lavori dal Direttore tecnico dell'impianto;
26. sia verificata con Arpacal l'eventuale modalità di gestione di rifiuti contenenti isotopi radioattivi e vavolevoli per tutti i rifiuti che hanno accesso al Centro e non solo per i RAEE
27. per quanto concerne il rumore, la Ditta dovrà effettuare misurazioni fonometriche per la verifica dei limiti previsti dalle norme vigenti con la tempistica riportata—nel Piano di Monitoraggio e Controllo. Per il contesto nel quale è collocato l'impianto, le modalità di

- indagine ed i tempi di esecuzione delle misure dovranno essere preliminarmente concordati con ARPACAL ed eseguite in presenza di personale tecnico della stessa Agenzia.
28. i reflui industriali costituiti dalle acque di prima pioggia e dalle acque provenienti dal lavaggio automezzi dai bacini di contenimento dei serbatoi e derivati dal disoleatore, dovranno essere trattati e/o smaltiti a norma di legge;
 29. per la gestione dei materiali contenenti amianto, dovranno essere pianificati con cadenza semestrale piani di campionamento ambientale mirati ad accertare la presenza eventuale di fibre disperse.
 30. relativamente ai R.A.E.E., si dovrà effettuare esclusivamente l'attività di stoccaggio (messa in riserva) senza effettuare alcuna operazione sugli stessi, finalizzato ad avviare gli stessi ad idoneo impianto autorizzato per il recupero. A tal fine secondo quanto riportato dal D.Lgs. 151/2005, il sito in oggetto, non deve essere considerato come un impianto di trattamento e pertanto si prevede unicamente il settore di conferimento dei RAEE dismessi;
 31. lo stoccaggio provvisorio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisterne dovrà avvenire in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti; laddove previste, le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
 32. i rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;
 33. per i rifiuti pericolosi devono essere altresì rispettate le norme che disciplinano il deposito di sostanze pericolose in esse contenute; i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto di trattamento e non destinati ad essere riutilizzati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati. Dovranno essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose; dovrà tenere per lo stoccaggio dei rifiuti apposito registro di carico e scarico per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione;
 34. devono essere rispettate le B.A.T. di settore applicabili così da raggiungere un livello il più possibile elevato di protezione dell'ambiente, l'ottimizzazione dei consumi di materie prime, prodotti, acqua ed energia e un'adeguata prevenzione degli incidenti;
 35. il gestore deve garantire forme di diffusione pubblica dei dati sulle attività di monitoraggio inerenti l'attività di gestione dell'impianto;
 36. la ditta deve ottemperare alle prescrizioni di cui:
 - o alla Circolare Ministeriale n. 0004064 del 15.03.2018 del MATTM - Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento – recante *“linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;
 - o alla Direttiva della Prefettura di Crotone del 22.12.2010 prot. 23457/F 1276/2010//GAB, nonché alla conseguente Circolare provinciale 0774 del 10.01.2011 e succ. circolare di chiarimento n. 3766 del 25.01.2011; la ditta, a scopo cautelativo, dovrà effettuare sia analisi radiometriche che chimiche sui rifiuti di che trattasi in entrata, provenienti dal SIN di Crotone, nonché da altri Siti, anche da Territorio extra Provinciale, potenzialmente contaminati;
 37. la ditta dovrà comunque dotarsi di idonea ed omologata strumentazione per la misurazione radiometrica dei materiali in entrata;
 38. il gestore, in accordo alla Circolare Provinciale prot. 53016 del 17.10.2011, deve effettuare apposite e preventive indagini radiometriche su tutti i rifiuti metallici, materiali ferrosi e non in entrata, destinati sia ad eventuale reimpiego che smaltimento, nonché sui materiali metallici e non provenienti dalle operazioni di bonifica e di dismissione e/o demolizione di manufatti ed impianti interni alle aree di proprietà (ex Pertusola Sud ed ex Montedison, Fosfotec-Agricoltura) ricadenti nel SIN di Crotone e/o da altri siti potenzialmente contaminati, nonché da territorio extra -provinciale;
 39. la ditta è tenuta a comunicare nell'immediatezza eventuali valori di incremento di radioattività alla competente Arpacal Dap di Crotone con la quale la stessa dovrà concordare preventivamente, in caso di contaminazione, le intere attività di campo (campionamenti ed analisi dei materiali oggetto di investigazione);

40. nel caso in cui le risultanze analitiche di laboratorio dovessero confermare livelli di contaminazione superiori ai limiti di legge, il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie tecnico/amministrative previste dal D.lgs 152/2006 e ss. mm. ii., nonché adottare tutte le misure di sicurezza per i lavoratori, comunicando il tutto, compreso la provenienza e l'eventuale destinazione del materiale oggetto di contaminazione, agli Enti preposti, ai sensi di legge, nonché all'Autorità Giudiziaria ed alla Prefettura per le eventuali iniziative di cui all'art. 301 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii;
41. il riutilizzo dei suddetti materiali come materia prima seconda in caso di accertata contaminazione sia chimica che radioattiva non deve essere effettuata in qualsiasi lavoro pubblico e privato, soprattutto se destinato ad ambienti confinati;
42. la stessa per le suddette attività di recupero dovrà attenersi al Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio UE del 31/03/2011 che si applica a decorrere dal 9/10/2011 *“recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio”*;
43. eventuali ulteriori scarichi di reflui industriali ed acque meteoriche su corpo recettore superficiale, dovranno essere autorizzati dalla Provincia di Crotone, ai sensi della normativa vigente (D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) fermo restando che l'impianto in questione, come da progetto, non ha scarichi diretti su corpo recettore superficiale e che l'unico punto di emissione dei reflui industriali (e delle acque meteoriche) è nella condotta consortile CORAP di Crotone.

ELENCO CODICI CER

10 01 20* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X		1	10	AREA C	11
10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	X		1	10	AREA C	10
10 01 22* fanghi acqnosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	X		1	10	AREA C	11
10 01 23 fanghi acqnosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	X		1	10	AREA C	10
10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie	X		1	10	AREA C	10
10 02 02 scorie non trattate	X		1	10	AREA C	10
10 02 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X		1	10	AREA C	11
10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	X		1	10	AREA C	10
10 02 10 scaglie di laminazione		X	1	10	AREA C	10
10 02 11* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli		X	1	10	AREA C	11
10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11		X	1	10	AREA C	10
10 02 13* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X		1	10	AREA C	11
10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	X		1	10	AREA C	10
10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione	X		1	10	AREA C	10
10 03 02 frammenti di anodi	X		1	10	AREA C	10
10 03 04* scorie della produzione primaria	X		1	10	AREA C	11
10 03 08* scorie saline della produzione secondaria	X		1	10	AREA C	11
10 03 17* rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi	X		1	10	AREA C	11
10 03 18 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17	X		1	10	AREA C	10
10 03 25* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X		1	10	AREA C	11
10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	X		1	10	AREA C	10
10 04 01* scorie della produzione primaria e secondaria	X		1	10	AREA C	11
10 04 02* impunità e schiumature della produzione primaria e secondaria	X		1	10	AREA C	11
10 04 03* arsenato di calcio	X		1	10	AREA C	11
10 04 04* polveri dei gas di combustione	X		1	10	AREA C	11

MESEKODE S.A.S.
 Amministratore
 Classifica ANMATE

10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	X		1	10	AREA C	10
10 09 03 scorie di fusione	X		1	10	AREA C	10
10 09 05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X		1	10	AREA C	11
10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	X		1	10	AREA C	10
10 09 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X		1	10	AREA C	11
10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	X		1	10	AREA C	10
10 09 09* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	X		1	10	AREA C	11
10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	X		1	10	AREA C	10
10 10 03 scorie di fusione	X		1	10	AREA C	10
10 10 05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X		1	10	AREA C	11
10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	X		1	10	AREA C	10
10 10 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X		1	10	AREA C	11
10 10 08 forme e anime utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	X		1	10	AREA C	10
10 10 09* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	X		1	10	AREA C	11
10 10 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	X		1	10	AREA C	10
10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro	X		1	10	AREA C	10
10 11 05 polveri e particolato	X		1	10	AREA C	10
10 11 15* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X		1	10	AREA C	11
10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	X		1	10	AREA C	10
10 11 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X		1	10	AREA C	11
10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	X		1	10	AREA C	10
10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	X		1	10	AREA C	10
10 12 03 polveri e particolato	X		1	10	AREA C	10
10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X		1	10	AREA C	10
10 12 06 stampi di scarto	X		1	10	AREA C	10
10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	X		1	10	AREA C	10

MOSINO DE s.a.s.
 L. Amministratore
 Giuseppe C. FINIVALE

10 12 09*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X			1	10	AREA C	11
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	X			1	10	AREA C	10
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	X			1	10	AREA C	10
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	X			1	10	AREA C	10
10 13 06	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	X			1	10	AREA C	10
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X			1	10	AREA C	10
10 13 09*	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto	X			1	10	AREA C	11
10 13 10	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09	X			1	10	AREA C	10
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	X			1	10	AREA C	10
10 13 12*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X			1	10	AREA C	11
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	X			1	10	AREA C	10
11 01 05*	acidi di decappaggio	X			1	10	AREA C	11
11 01 06*	acidi non specificati altrimenti	X			1	10	AREA C	11
11 01 07*	basi di decappaggio	X			1	10	AREA C	11
11 01 13*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	X			1	10	AREA C	11
11 01 15*	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose		X		1	10	AREA C	11
11 02 05*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	X			1	10	AREA C	11
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	X			1	10	AREA C	10
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	X			1	10	AREA C	10
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	X			1	10	AREA C	10
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	X			1	10	AREA C	10
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	X			1	10	AREA C	10
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	X			1	10	AREA C	10
12 01 06*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	X			1	10	AREA C	11
12 01 07*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	X			1	10	AREA C	11
12 01 08*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	X			1	10	AREA C	11

MCSM ODE s.r.l.s.
 L. Amministratore
 Giuseppe Annariva

12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	X			1	10	AREA C	11
12 01 10*	oli sintetici per macchinari	X			1	10	AREA C	11
12 01 12*	cere e grassi esauriti	X			1	10	AREA C	11
12 01 13	rifiuti di saldatura	X			1	10	AREA C	10
12 01 14*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	X			1	10	AREA C	11
12 01 18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	X			1	10	AREA C	11
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio	X			1	10	AREA C	11
13 01 04*	emulsioni clorate	X			1	10	AREA C	11
13 01 05*	emulsioni non clorate	X			1	10	AREA C	11
13 01 09*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	X			1	10	AREA C	11
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	X			1	10	AREA C	11
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici	X			1	10	AREA C	11
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici	X			1	10	AREA C	11
13 02 04*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	X			1	10	AREA C	11
13 02 05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	X			1	10	AREA C	11
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	X			5	60	AREA B + C	S 1 + 11
13 03 06*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	X			1	10	AREA C	11
13 03 07*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	X			1	10	AREA C	11
13 03 08*	oli sintetici isolanti e termoconduttori	X			1	10	AREA C	11
13 03 09*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili	X			1	10	AREA C	11
13 04 01*	oli di sentina della navigazione interna	X			1	50	AREA C	11
13 04 02*	oli di sentina delle fognature dei moli	X			1	10	AREA C	11
13 04 03*	altri oli di sentina della navigazione	X			1	10	AREA C	11
13 05 01*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	X			1	10	AREA C	11
13 05 02*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	X			1	10	AREA C	11
13 05 03*	fanghi da collettori	X			1	10	AREA C	11
13 05 06*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua	X			1	10	AREA C	11
13 05 07*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	X			1	10	AREA C	11

MGSNORDE s.r.l.s.
 L. Amministratore
 Giuseppe MGNORDE

13 05 08* miscugli di rifiuti delle camera a sabbia e dei prodotti di separazione olio/lacqua	X			1	10	AREA C	11
13 07 01* olio combustibile e carburante diesel	X			1	10	AREA C	11
13 07 02* petrolio	X			1	10	AREA C	11
13 07 03* altri carburanti (comprese le miscele)	X			1	10	AREA C	11
13 08 01* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	X			1	10	AREA C	11
13 08 02* altre emulsioni	X			1	10	AREA C	11
15 01 04 imballaggi metallici	X			1	10	AREA C	10
15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X			1	10	AREA C	11
15 01 11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	X			1	10	AREA C	11
15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X			1	10	AREA C	11
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X			1	10	AREA C	10
16 01 03 pneumatici fuori uso	X			1	10	AREA A	16
16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	X			3	50	AREA A	15
16 01 07* filtri dell'olio	X			2	100	AREA C	11
16 01 08* componenti contenenti mercurio	X			1	10	AREA C	11
16 01 09* componenti contenenti PCB	X			1	10	AREA C	11
16 01 10* componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	X			1	10	AREA C	11
16 01 11* pastiglie per freni, contenenti amianto	X			1	10	AREA C	11
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	X			1	30	AREA C	10
16 01 13* liquidi per freni	X			1	10	AREA C	11
16 01 14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	X			1	10	AREA C	11
16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	X			1	10	AREA C	10
16 01 16 serbatoi per gas liquido	X			1	10	AREA C	10
16 01 17 metalli ferrosi	X			1	10	AREA C	10
16 01 18 metalli non ferrosi	X			1	10	AREA C	10
16 01 19 plastica	X			1	10	AREA C	10
16 01 20 vetro	X			1	10	AREA C	10

MOSINDE s.a.s.
 L. Amministratore
 Giuseppe CINNIFILE

16 01 21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	X				1	10	AREA C	11
16 01 22 componenti non specificati altrimenti	X				1	10	AREA C	10
16 02 10* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	X				1	10	AREA C	11
16 02 12* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	X				1	50	AREA C	11
16 02 13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	X				2	200	AREA C	11
16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	X				2	100	AREA C	11
16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	X				1	50	AREA C	11
16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X				1	50	AREA C	10
16 03 03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	X				1	60	AREA C	11
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	X				1	60	AREA C	11
16 06 01* batterie al piombo	X				90	7500	AREA A	12-16
16 06 02* batterie al nichel-cadmio	X				1	200	AREA C	13
16 06 03* batterie contenenti mercurio	X				1	100	AREA C	13
16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 03 03)	X				1	100	AREA C	14
16 06 05 altre batterie ed accumulatori	X				1	100	AREA C	14
16 06 06* elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	X				1	20	AREA C	13
16 06 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X				1	10	AREA C	11
16 07 08* rifiuti contenenti olio	X				1	10	AREA C	11
16 07 09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	X				1	10	AREA C	11
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	X				1	10	AREA C	10
16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	X				1	10	AREA C	11
16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	X				1	10	AREA C	10
16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)	X				1	10	AREA C	10
16 08 05* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	X				1	10	AREA C	11
16 08 06* liquidi esauriti usati come catalizzatori	X				1	10	AREA C	11
16 08 07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	X				1	10	AREA C	11

MOSMADDE S.p.A.
 L. Amministratore
 Giuseppe...

16 10 01*	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	X			20				200	AREA B	S 2
16 10 02	rifiuti liquidi acquodi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01	X			30				300	AREA B	S 3
16 10 03*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	X			1				10	AREA C	11
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	X			1				10	AREA C	10
16 11 01*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X			1				10	AREA C	11
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	X			1				20	AREA C	10
16 11 03*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X			1				10	AREA C	11
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	X			1				10	AREA C	10
16 11 05*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X			1				10	AREA C	11
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	X			1				10	AREA C	10
17 01 01	cemento	X			1				10	AREA C	10
17 01 02	mattoni	X			1				10	AREA C	10
17 01 03	mattonelle e ceramiche	X			1				10	AREA C	10
17 01 06*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	X			1				10	AREA C	11
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	X			1				10	AREA C	10
17 02 01	legno	X			1				10	AREA C	10
17 02 02	vetro	X			1				10	AREA C	10
17 02 03	plastica	X			1				10	AREA C	10
17 02 04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	X			1				100	AREA C	11
17 03 01*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	X			1				10	AREA C	11
17 03 02	miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 170301	X			1				10	AREA C	10
17 03 03*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	X			1				10	AREA C	11
17 04 01	rame, bronzo, ottone	X			1				10	AREA C	10
17 04 02	alluminio	X			1				10	AREA C	10
17 04 03	piombo	X			1				10	AREA C	10
17 04 04	zinco	X			1				10	AREA C	10

MOSMOBE s.a.s.
 L. Amministratore
 Giuseppe C. M. M. M. M.

19 01 13*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	X		1	10	AREA C	11
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 190113	X		1	10	AREA C	10
19 01 15*	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	X		1	10	AREA C	11
19 01 16	polveri di caldaia, diversi da quelli di cui alla voce 190115	X		1	10	AREA C	10
19 01 17*	refiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	X		1	10	AREA C	11
19 01 18	refiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	X		1	10	AREA C	10
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	X		1	10	AREA C	10
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X		1	10	AREA C	10
19 02 04*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	X		1	10	AREA C	11
19 02 05*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	X		10	50	AREA C	11
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205	X		1	10	AREA C	10
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	X		1	10	AREA C	10
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	X		1	10	AREA C	10
19 10 03*	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	X		1	10	AREA C	11
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003	X		1	10	AREA C	10
19 10 05*	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	X		1	10	AREA C	11
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005	X		1	10	AREA C	10
19 12 01	carta e cartone	X		1	10	AREA C	10
19 12 02	metalli ferrosi	X		10	100	AREA C	10
19 12 03	metalli non ferrosi	X		1	10	AREA C	10
19 12 04	plastica e gomma	X		1	10	AREA C	10
19 12 05	vetro	X		1	10	AREA C	10
19 12 06*	legno contenente sostanze pericolose	X		1	10	AREA C	11
19 12 07	legno, diverso da quello di cui alla voce 191206	X		1	50	AREA C	10
19 12 08	prodotti tessili	X		1	10	AREA C	10
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X		1	10	AREA C	10
19 12 10	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	X		1	10	AREA C	10
19 12 11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X		1	10	AREA C	11

19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X		1	50	AREA C	10
20 01 14* acidi	X		1	10	AREA C	11
20 01 15* sostanze alcaline	X		1	10	AREA C	11
20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	X		1	10	AREA C	11
20 01 25 oli e grassi commestibili	X		1	10	AREA C	10
20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	X		1	10	AREA C	11
20 01 33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	X		1	50	AREA C	11
20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	X		1	50	AREA C	10
20 01 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)	X		1	10	AREA C	11
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	X		1	10	AREA C	10
20 01 39 plastica	X		1	100	AREA C	10
20 01 40 metallo	X		1	100	AREA C	10
			507		14.770	
TOTALE 14.770 ton/anno						



MOSMODE s.a.s.
 L'Amministratore
 Giuseppe CUNIVANNA

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Proponente: MOSMODE sas

Installazione: “Impianto per la messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non”

Ubicazione installazione: Loc. Papaniciaro, del Comune di Crotona (KR)

Sede legale: Loc. Papaniciaro, del Comune di Crotona

Codici IPPC di cui all'allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e smi: 5.5.

Il presente allegato viene firmato digitalmente ai soli fini della sua riconducibilità al decreto.



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO

I.P.P.C. Integrated Prevention Pollution and Control

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
ai sensi del Titolo III-bis parte Seconda del DLgs 152/06 e s.m.i.

**Impianto di messa in riserva e deposito
preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi**

di proprietà della ditta MOSMODE S.a.s.
sito nel comune di Crotona (KR) nella Zona Industriale alla Località "Papaniciaro"



PREMESSA.....	3
1 - FINALITÀ DEL PIANO	3
2 - CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER L'ESECUZIONE DEL PIANO	3
2.1- OBBLIGO DI ESECUZIONE DEL PIANO	3
2.2 - EVITARE LE MISCELAZIONI	3
2.3 - FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI.....	4
2.4 - MANUTENZIONE DEI SISTEMI	4
2.5 - EMENDAMENTI AL PIANO.....	4
2.6 - OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI.....	4
2.7 - ACCESSO AI PUNTI DI CAMPIONAMENTO.....	4
2.8 - MISURA DI INTENSITÀ E DIREZIONE DEL VENTO	4
3 - OGGETTO DEL PIANO	5
3.1 - COMPONENTI AMBIENTALI	5
3.1.1 - Consumo materie prime e controllo radiometrico.....	5
3.1.2 - Consumo risorse idriche	6
3.1.3 - Consumo energia.....	6
3.1.4 - Consumo combustibili	7
3.1.5 - Emissioni in aria.....	7
3.1.6 - Emissioni in acqua	10
3.1.7 - Rumore	13
3.1.8 - Rifiuti	14
3.1.9 - Suolo	20
3.2 - GESTIONE DELL'IMPIANTO	20
4 - RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO.....	22
5 - MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE.....	23
6 - COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO	23

PREMESSA

Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi del Titolo III-bis parte Seconda del DLgs 152/06 e s.m.i., per la gestione dell'impianto di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di proprietà della ditta MOSMODE S.a.s., sito nel comune di Crotone (KR) nella Zona Industriale alla Località "Papaniciaro".

Parte integrante dell'AIA è il Piano di Monitoraggio e Controllo che contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale. In attuazione dell'art. 29-bis DLgs 152/06 e s.m.i., l'azienda in oggetto dovrà adottare le MTD specificatamente definite per il comparto di appartenenza dell'azienda stessa.

1 - FINALITÀ DEL PIANO

In attuazione del DLgs 152/06 e s.m.i., il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue, d'ora in poi semplicemente Piano, ha la finalità principale della verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata per l'impianto in premessa, ed è pertanto parte integrante dell'AIA suddetta.

Il Piano potrà rappresentare anche un valido strumento per le attività sinteticamente elencate di seguito:

- raccolta dei dati ambientali nell'ambito delle periodiche comunicazioni INES;
- raccolta di dati per la verifica della buona gestione e l'accettabilità dei rifiuti presso gli impianti di trattamento e smaltimento;
- raccolta dati per la verifica della buona gestione dei rifiuti prodotti nel caso di conferimento a ditte terze esterne al sito;
- verifica della buona gestione dell'impianto;
- verifica delle prestazioni delle MTD adottate;

2 - CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER L'ESECUZIONE DEL PIANO

2.1 - OBBLIGO DI ESECUZIONE DEL PIANO

Il gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione come riportato nelle tabelle contenute al paragrafo 3 del presente Piano.

2.2 - EVITARE LE MISCELAZIONI

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.



2.3 - FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva (ad esclusione dei periodi di manutenzione e calibrazione che sono comunque previsti nel paragrafo 5 del presente Piano in cui l'attività stessa è condotta con sistemi di monitoraggio o campionamento alternativi per limitati periodi di tempo).

2.4 - MANUTENZIONE DEI SISTEMI

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Campagne di misurazione parallele per calibrazione in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard o accordi con l'Autorità Competente) dovranno essere poste in essere secondo le norme specifiche di settore e comunque almeno una volta ogni due anni.

2.5 - EMENDAMENTI AL PIANO

La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel presente Piano, potranno essere emendati dietro permesso scritto dell'Autorità competente.

2.6 - OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI

Il gestore dovrà provvedere all'installazione dei sistemi di campionamento su tutti i punti di emissioni, inclusi sistemi elettronici di acquisizione e raccolta di tali dati, come richiesto dal paragrafo 3 del presente Piano.

2.7 - ACCESSO AI PUNTI DI CAMPIONAMENTO

Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) effluente finale, così come scaricato all'esterno del sito
- b) punti di campionamento delle emissioni aeriformi
- c) punti di emissioni sonori nel sito
- d) area di stoccaggio dei rifiuti nel sito
- e) scarichi in acque superficiali
- f) pozzi sotterranei nel sito.

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano.

2.8 - MISURA DI INTENSITÀ E DIREZIONE DEL VENTO⁽¹⁾

Il gestore dovrà installare e mantenere sempre operativo, in prossimità del sito, un anemometro o una banderuola, o un altro indicatore di direzione del vento, visibile dalla strada pubblica esterna al sito.

⁽¹⁾ Solo se necessario



3 - OGGETTO DEL PIANO

3.1 - COMPONENTI AMBIENTALI

3.1.1 - Consumo materie prime e controllo radiometrico

Tabella C1 - Materie prime – NON APPLICABILE

Denominazione Codice (CAS)	Fase di utilizzo e punto di misura	Stato fisico	Metodo di misura e frequenza	Punto di misura	Modalità di registrazione e emissione

Tabella C2 - Controllo radiometrico (come da prescrizione DDG 4386 del 28/04/2017, punto 7 lett. b e nota ARPACAL- Dipartimento di Cosenza - Servizio Laboratorio Fisico- Prot. 12491 del 23/03/2018)

Attività	Materiale controllato	Modalità di controllo	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione e emissione
Controllo del livello di radioattività rispetto al fondo ambientale	Rifiuti CER 17.04.09* 17.04.03 17.04.05 17.04.06 17.04.07	Controllo strumentale come da D.L. 100/2011	All'ingresso dell'impianto su ogni carico	Registrazione giornaliera cartacea e informatica Trasmissione report con cadenza annuale

Prescrizioni Controllo Radiometrico attinente al monitoraggio ambientale

Il controllo deve essere effettuato all'ingresso, sul carico nel suo complesso, con strumento portatile o con portale, con caratteristiche e modalità conformi alla norma UNI 10897:2016 "Carichi di rottami metallici - Rilevazione di radionuclidi con misure X e gamma". Tutti i controlli, sia positivi che negativi, devono essere registrati secondo norma UNI.

La norma UNI 10897 è una norma tecnica che si applica in modo cogente ai controlli sui carichi di rottami metallici in ingresso alle aziende soggette all'art. 157 del D. Lgs. 230; negli altri casi deve essere utilizzata come autorevole riferimento tecnico. Pertanto, in tali casi eventuali difformità tra le modalità di esecuzione dei controlli da parte delle aziende e quelle descritte dalla norma UNI devono essere ritenute criticità oggetto di indicazioni per il miglioramento.

L'attestazione della Sorveglianza Radiometrica, a norma dell'art. 1 c. 2 del D.Lgs. 100/2011, deve essere rilasciata da un Esperto Qualificato di secondo o terzo grado compreso negli elenchi istituiti ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i., il quale nell'attestazione riporta anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato.

L'E.Q., incaricato dalla Ditta che svolge le attività asservite alle norme di legge succitate, deve predisporre apposite "Istruzioni Operative", nelle quali siano contenute le modalità di intervento in caso di allarme. Per la gestione del carico/materiale contaminato nei casi di allarme radiometrico, la Ditta dovrà individuare, secondo le indicazioni dettate dall'E.Q., un'area di stoccaggio fino al decadimento/allontanamento della sostanza radioattiva.



Le misure sui carichi in ingresso all'impianto devono essere effettuate dal personale della Ditta opportunamente formato ed informato circa l'attività da svolgere, nonché edotto sull'uso della strumentazione idoneamente tarata. Le misure devono essere periodicamente validate dall'E.Q..

I malfunzionamenti della strumentazione di misura devono essere registrati e comunicati all'E.Q., in tal caso la verifica sul conferimento rifiuti sarà effettuata con idonea strumentazione sostitutiva per il tempo ristretto al ripristino della funzionalità.

Tutti i casi di allarme radiometrico, nonché di chiusura dell'evento devono essere comunicati agli organi di legge previsti dalla norma in vigore.

3.1.2 - Consumo risorse idriche

Tabella C3 - Risorse idriche

Tipologia	Fonte	Scopo di utilizzo	Utilizzo (esclusivo/ambiguo/industriale)	Metodo misura (frequenza)	Unità di misura	Modalità di registrazione
Utilizzo igienico sanitario	Rete consortile del nucleo industriale	Contatore	Igienico sanitario	Registrazione contatore	mc	informatico Relazione annuale

3.1.3 - Consumo energia

Tabella C4 - Energia

Descrizione	Fonte	Tipologia (elettrica/termica)	Utilizzo	Metodo di misura (frequenza)	Unità di misura	Modalità di registrazione
Da rete elettrica	Contatore ENEL	elettrica	Illuminazione uffici e piazzali	Lettura contatore/rilevazione da bolletta - mensile	kWh	Cartaceo/informatico Relazione annuale

Il gestore, con frequenza triennale, dovrà provvedere ad audit sull'efficienza energetica del sito. Il gestore provvederà a sviluppare un programma di audit. L'audit avrà lo scopo di identificare tutte le opportunità di riduzione del consumo energetico e di efficienza di utilizzo delle risorse. Il programma di audit dovrà essere inviato in forma scritta all'Autorità Competente almeno un mese prima che si inizi l'attività. Una copia del rapporto di audit sarà disponibile nel sito per il controllo eseguito dall'Autorità Competente ed una sintesi dell'ultimo rapporto utile, con in evidenza le peculiarità (criticità) riscontrate, farà parte della sintesi del Piano inviata annualmente all'autorità competente secondo quanto prescritto al paragrafo 6 del presente piano. La ditta può non effettuare la diagnosi energetica se implementa un Sistema di Gestione EMAS, ISO 50001 o ISO 14001, a patto che nel sistema di gestione adottato sia prevista un audit energetico conforme alle sopra riportate prescrizioni.

3.1.4 - Consumo combustibili – NON APPLICABILE

Tabella C5 – Combustibili

Tipologia	Fase di utilizzazione e punto di misura	Stato fisico	Composizione (es. Tenore zolfo)	Metodo di misura	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione

3.1.5 - Emissioni in aria

Tabella C6 - Inquinanti monitorati – emissioni convogliate - NON APPLICABILE

[Area shaded due to image quality]						

Non costituiscono emissioni in atmosfera gli sfiati dei serbatoi di stoccaggio rifiuti liquidi, dotati di sistema di abbattimento con filtri a carboni attivi

Tabella C7- Valori limite di emissione – emissioni convogliate - NON APPLICABILE

[Area shaded due to image quality]						

Tabella C8 - Emissioni diffuse



Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Limite	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione	Periodicità
Serbatoi stoccaggio rifiuti liquidi	Sfiati serbatoi; Tutti i serbatoi dovranno essere provvisti di sfiati con relativi sistemi di abbattimento e punti di prelievo	Manutenzione e verifica	Per le emissioni odorigene, il valore di 300 U.O./m ³ non dovrà mai essere superato al confine dell'impianto	Visivo Analitico: - Analisi COV come COT degli sfiati dei serbatoi di stoccaggio dei rifiuti liquidi - Campionamento ed analisi emissioni al perimetro dell'impianto (almeno 2 punti individuati in base alla direzione prevalente dei venti nonché in base alla localizzazione dei settori dell'impianto a maggiore impatto) con misurazione di: 1) parametri meteorologici (T, % U, velocità e direzione vento); 2) emissioni odorigene	- Giornaliero (visivo) - annuale periodo estivo di maggiore attività per le emissioni odorigene - annuale periodo di maggior attività per analisi COV (degli sfiati serbatoi) e polveri	Informatizzata Rapporto di prova.	annuale
FASE A - Accettazione	ED 1	Velocità ridotte di transito					
FASE B - Stoccaggio rifiuti	ED 2	Stoccaggio in contenitori e non in cumuli					
FASE C - Stoccaggio rifiuti contenenti amianto	ED 3	Rifiuti incapsulati ed imballati stoccati al coperto					

(1) Emissioni odorigene: norma UNI EN 13725 (olfattometria dinamica) e DGR Lombardia IX/3018 del 15/02/2012. Il limite da non superare è di 300 OUE/m³ ed è riferito alla concentrazione massima che può considerarsi accettabile rilevata al confine dell'insediamento produttivo. Nel caso si ravvisino influenze esterne che contribuiscono ad un eventuale superamento del suddetto valore limite al confine dell'impianto, possono essere effettuate valutazioni sui valori differenziali delle concentrazioni odorigene secondo la direzione principale dei venti.

Tabella C8 bis – stoccaggio rifiuti contenenti amianto RCA

Punto emissione	Parametro	Ambiti di emissione	Limite	Frequenza	Modalità registrazione	Reportage
stoccaggio amianto all'interno di locale chiuso	Fibre di amianto (2)	n. 1 campione per in prossimità della superficie del sistema filtrante	2,0 fibre/litro SEM - DM 06//09/1994 punto 2C	semestrale	Informatizzata Rapporto di prova.	annuale
		n. 1 campione aerodisperso in prossimità delle aperture o all'interno del locale.	20 fibre/litro MOCF - DM 06/09/1994 punto 2C			

(2) L'area di deposito dei rifiuti contenenti amianto dovrà essere effettuata in locale chiuso (separato fisicamente dagli altri settori dell'impianto) dotato, nei punti di presa d'aria, di sistema di abbattimento amianto con filtro assoluto HEPA.

Per ciò che concerne il monitoraggio ambientale dovranno essere previsti:

- prelievi effettuati, con cadenza semestrale, mediante tamponi in prossimità della superficie del sistema filtrante (filtro assoluto HEPA);
- monitoraggio aerodisperso, con cadenza semestrale, in prossimità delle aperture o all'interno del locale.

La ditta dovrà comunicare all'ente di controllo eventuali rotture accidentali degli imballaggi durante la movimentazione del RCA.

Prescrizioni Controllo emissioni in aria attinente al monitoraggio ambientale

Devono essere evitate emissioni diffuse e fugitive; il gestore dell'impianto deve utilizzare modalità gestionali dei rifiuti che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente e/o odorigene. I mezzi che trasportano materiali polverulenti e/o odorigeni devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto; l'Azienda è tenuta quando necessario ad effettuare pulizie periodiche dei piazzali al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri;

Prescrizioni relative alle emissioni diffuse:

- le attività esercitate non prevedono la manipolazione/stoccaggio/trasporto di materiali polverulenti né vi sono stoccaggi di rifiuti in cumuli;
- sulla base delle migliori tecniche disponibili, devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'Allegato V, alla Parte V, del D.Lgs. n. 152/2006;
- le piste di transito dei mezzi devono essere mantenute costantemente pulite durante le operazioni di carico scarico, movimentazione rifiuti;
- i mezzi che trasportano rifiuti devono essere dotati di idonee coperture;
- i mezzi in transito devono mantenere una velocità particolarmente moderata e comunque non superiore a 10 km/h;
- se necessario, in presenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli (caldo, secco e ventoso), dovranno essere previste postazioni di bagnatura al fine di abbattere emissioni diffuse costituite da polveri;



RA

- dovrà essere messo in atto ogni eventuale ulteriore accorgimento atto a ridurre al minimo ogni tipo di emissione diffusa.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria a norma delle Leggi Sanitarie vigenti.

3.1.6 - Emissioni in acqua

L'Impianto è dotato di

- rete di raccolta delle acque meteoriche che vengono captate e convogliate mediante idonei sistemi, dapprima all'impianto di trattamento interno allo stabilimento (decantazione/disoleazione) e successivamente al collettore fognario esterno, inviando le acque alla rete consortile C.S.I. del Comune Crotone.

-scarico di acque civili convogliati alla rete consortile C.S.I. del Comune Crotone.

Prescrizioni Controllo emissioni in acque attinente al monitoraggio ambientale

Tutte le acque meteoriche dilavanti le aree esterne (intese sia quelle di prima che di seconda pioggia) sono gestite come reflui industriali, ossia raccolte e convogliate dapprima all'impianto di trattamento interno allo stabilimento (decantazione/disoleazione) e in seguito alla rete consortile C.S.I. del Comune Crotone, fermo restando il rispetto dei limiti di legge.

Sono gestiti, inoltre, quali reflui industriali le acque provenienti dai bacini di contenimento dei serbatoi. Nell'impianto non vi è postazione di lavaggio automezzi.

Per lo scarico delle reflui industriali nella rete consortile C.S.I. del Comune Crotone dovrà essere individuato un idoneo pozzetto finale atto a consentire il prelievo e l'analisi delle acque scaricate, a valle del trattamento interno di decantazione/disoleazione e prima di qualsiasi altra miscelazione nella condotta di scarico. Il pozzetto d'ispezione, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3, dell'art. 101, del D.Lgs. 152/06 e succ. mod. ed integ.

Gli scarichi civili dovranno avere un sistema di raccolta proprio separato dagli scarichi delle acque meteoriche dilavanti le aree esterne dell'impianto (che configurano reflui industriali).

Il responsabile dello scarico dovrà garantire che gli impianti di trattamento aziendale siano mantenuti costantemente in perfetta efficienza e sottoposti ad adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, per garantire in modo continuativo l'ottimale funzionamento.

I fanghi e i residui prodotti dall'impianto di trattamento interno di decantazione/disoleazione dovranno essere smaltiti avvalendosi di apposite ditte autorizzate. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base alla - Parte Quarta, del D. Lgs. N° 152/06.

Le metodiche di campionamento e conservazione del campione sono indicate nel Manuale Linee Guida IRSA - CNR 1030.



Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione.

Tabella C9 – scarichi idrici

Punto emissione	Tipologia di rifiuto	Sistema di trattamento	Portata	Temperatura	Recettore
Scarico reflui industriali nella rete consortile C.S.I. del Comune Crotone	acque dilavamenti le aree esterne dell'impianto, acque meteoriche dilavanti le aree di stoccaggio rifiuti, acque decadenti dai bacini di contenimento dei serbatoi.	processo di trattamento interno di decantazione/ di solearzione	x	T corpo recettore $\pm 1^\circ$	rete consortile C.S.I. del Comune Crotone
Scarico di acque civili rete consortile C.S.I. del Comune Crotone	Scarichi civili	-	-	-	rete consortile C.S.I. del Comune Crotone

Tabella C10 - Inquinanti monitorati

Punto	Parametro	Frequenza	Limite	Reporting
-------	-----------	-----------	--------	-----------



[Handwritten signature]

emissione	in / a base		emissione	registrazione		
Scarico reflui industriali nella rete consortile del CORAP di Crotone.	Volume			Informatizzata Rapporto di prova.	annuale	
	Conducibilità					
	Solidi sospesi totali					
	BOD5					
	COD					
	Alluminio					
	Arsenico					
	Bario					
	Boro					
	Cadmio					
	Cromo					
	Cromo VI					
	Ferro					
	Manganese					
	Mercurio					
	Nichel					
	Piombo					
	Rame					
	Selenio					
	Stagno					
	Zinco					
	Cianuri totali					
	Cloro attivo libero					
	Solfuri					
	Solfiti					
	Solfati					
	Cloruri		Ogni qual volta si verifichi un evento meteorico eccezionale; in ogni caso, almeno 2 verifiche analitiche annuali, nei periodi di maggiore attività.			
	Fluoruri					
	Fosforo totale					
	Azoto totale					
	Azoto ammoniacale (come NH4)					
	Azoto nitroso (come N)					
	Azoto nitrico (come N)					
	Grassi e olii animali/vegetali					
	Idrocarburi totali					
	Fenoli					
	Aldeidi					
	Solventi organici aromatici					
	Solventi organici azotati					
	IPA					
Tensioattivi totali						
Pesticidi fosforati						
Pesticidi totali esclusi i fosforati tra cui aldrin dieclrin endrin isodrin						
Solventi clorurati						
Escherichia coli						
Saggio di tossicità acuta						
			Conformi alle norme stabilite dal gestore dell'impianto di depurazione CORAP (limiti di cui alla tabella 3 allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per scarichi in rete fognaria)			

È fatto divieto di conseguire i valori limite di emissione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Il test di tossicità acuta deve essere svolto secondo quanto disposto dalla nota (5) della tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs. 152/06.

I metodi analitici e di campionamento impiegati devono essere metodi ufficiali riconosciuti.

3.1.7 – Rumore (riferimento parere interno Arpacal Prot. n. 18140 del 02/05/2018)

Entro un anno dall'inizio attività AIA, il gestore deve provvedere all'effettuazione di uno studio definitivo di impatto acustico per verificare il rispetto dei limiti di legge (come da prescrizione DDG 4386 del 28/04/2017, punto 7 lett. a). Il gestore dovrà condurre con frequenza annuale (o in occasione di modifiche sostanziali), un rilevamento complessivo del rumore che si genera nel sito produttivo e degli effetti sull'ambiente circostante.

In relazione all'affetto cumulo producibile acusticamente con le attività limitrofe presenti nell'area industriale nella quale è ubicato l'impianto, l'indagine è effettuata da Arpacal (prescrizione DDG 4386 del 28/04/2017, punto 7 lett. a).

Una copia del rapporto di rilevamento acustico sarà disponibile nel sito per il controllo eseguito dagli Enti di Controllo ed una sintesi dell'ultimo rapporto utile farà parte del reporting inviato annualmente.

In mancanza di zonizzazione acustica comunale, ai sensi dell'art. 8 del DPCM 15/11/1997, i limiti da rispettare sono quelli stabiliti dall'art. 6 comma 1 del DPCM 01/03/1991.

I metodi utilizzati per il monitoraggio ed il campionamento dei parametri ambientali significativi dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente (DM 16/03/1998, Legge n. 447/1995).

Sarà cura del tecnico competente in acustica considerare la migliore rappresentazione dell'impatto emissivo della sorgente, che dovrà contenere, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- la mappatura, per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta, dei ricettori presenti e valori limite desumibili.
- La caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore, comprensivo dell'effetto cumulo.
- Caratterizzazione delle immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo, in prossimità dei potenziali ricettori più vicini o maggiormente esposti. I livelli sonori presso i ricettori più vicini dovranno anche consentire di valutare il rispetto dei valori limite differenziali qualora siano presenti ambienti abitativi.

Dovranno essere adottate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore di stabilimento, tra cui, scelta delle apparecchiature, dei materiali dei fabbricati, e loro localizzazione finalizzata alla minimizzazione delle emissioni sonore verso l'esterno, isolamento fonoassorbente delle apparecchiature più rumorose e, ove tecnicamente possibile, installazione al chiuso. Le condizioni operative dell'impianto dovranno comunque rispettare i limiti imposti dalla normativa vigente in materia di classificazione acustica.

Nell'ambito del presente PMeC, la presentazione del rilevamento acustico sarà sviluppata secondo la seguente tabella C11.

Tabella C11 – Rumore



Codice univoco identificativo del punto di monitoraggio	Descrizione e localizzazione del punto Sorgente (tipo di apparecchiatura) Ricettore (Ambiente esterno/abitativo)	Categoria di limite da verificare (emissione, immissione assoluta, immissione differenziale)	Valori limite di immissione ex art. 2, punto 1, lettera f), L. 26/10/1995, n. 447	Norma tecnica	Frequenza	Modalità registrazione autocontrolli
x	x (Sorgente: impianti attivi) x (Ricettore: ambiente esterno)	x	Limiti della zonizzazione acustica (DPCM 14/11/1997, DPCM 01/03/1991, Circolare del Ministero dell'Ambiente del 06/09/2004) ed applicazione del criterio differenziale	DM 16/03/1998; Legge n. 447/1995	annuale	REGISTRAZIONE Rapporto di rilevamento (cartaceo ed elettronico) TRASMISSIONE reporting annuale

Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla normativa nazionale sulla salute e la sicurezza sul lavoro (es. DLgs 81/2008 e s.m.i.) che esulano dall'ambito di competenza del presente PMeC. Sono fatte salve tutte le prescrizioni fissate dal parere della regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio STV VIA-AIA-VI-VAS prot. n. 131934/SIAR del 19/04/2017 e prot. n. 65009/SIAR del 22/02/2018.

La prestazione svolta da ARPACAL, nell'ambito dello Studio Definitivo d'Impatto Acustico, per la valutazione dell'effetto cumulo producibile con le attività limitrofe presenti nell'area industriale nella quale è ubicato l'impianto (prescrizione DDG 4386 del 28/04/2017, punto 7 lett. a), deve intendersi tra quelle non di tipo istituzionale e quindi a titolo oneroso, per come previsto dal vigente tariffario ARPACAL.

3.1.8 – Rifiuti

Prescrizioni Controllo rifiuti attinente al monitoraggio ambientale

Nel presente paragrafo si riportano i riferimenti relativi alle attività di controllo sui rifiuti in ingresso e ai rifiuti prodotti che dovranno essere effettuate nell'ambito del presente piano, fatti salvi i controlli che il gestore è comunque tenuto ad effettuare in ottemperanza alla normativa vigente in materia

Sono fatte salve tutte le prescrizioni fissate dal parere della regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio STV VIA-AIA-VI-VAS prot. n. 131934/SIAR del 19/04/2017, nonché quanto riportato nel parere del nucleo STV VIA-AIA-VI-VAS prot. n. 65009/SIAR del 22/02/2018.

I codici CER e le quantità da gestire in impianto sono quelli valutati in sede di VIA ed autorizzati con DDG 4386 del 28/04/2017.

La gestione rifiuti per cui è autorizzata l'attività di stoccaggio R13 o D15 può prevedere esclusivamente la formazione di carichi di rifiuti omogenei (anche se di diversa provenienza) nello stato in cui i rifiuti sono presi in carico, senza che ne vengano alterate caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche con conseguente variazione del codice CER. Le operazioni R13 e D15 prevedono esclusivamente il mero stoccaggio.

Tutti i rifiuti vengono stoccati sia all'interno dell'area tettoata, in appositi contenitori, sia all'esterno in contenitori/cassoni muniti di propria copertura. Non è effettuato lo stoccaggio dei rifiuti in cumuli.

Il gestore dell'impianto adotta tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla ricezione dei rifiuti per evitare o limitare per quanto praticabile gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee nonché altri effetti negativi sull'ambiente, odori e rumore e i rischi diretti per la salute umana

Qualora il carico di rifiuti sia respinto (non conformità del rifiuto), il gestore dell'impianto deve comunicarlo all'Autorità Competente e Provincia entro e non oltre 24 ore.

Dovrà essere tempestivamente segnalato all'Autorità Competente qualsivoglia malfunzionamento si determini sull'impianto.

La gestione dei rifiuti, da effettuare in condizioni di sicurezza, deve evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna nonché evitare possibile rumori e molestie olfattive. I mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono essere tali da evitare la dispersione degli stessi.

I rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di recupero ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06.

Le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, indicante la tipologia di rifiuto lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità nonché le norme di comportamento per la manipolazione.

Tutte le operazioni per la corretta gestione dei rifiuti dovranno essere coordinate secondo un protocollo operativo interno di gestione dei rifiuti, predisposto in linea alla norma UNI EN ISO 14001:2015.

Relativamente ai rifiuti prodotti dall'impianto, la classificazione è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ai sensi della Parte IV Allegato D del DLgs 152/06, nonché applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE. Ai fini della classificazione del rifiuto, deve essere tenuta in debito conto l'eventuale presenza di inquinanti organici persistenti (POP), i cui i limiti sono stabiliti dal regolamento (UE) 1342/2014 e Regolamento 850/2004.

Devono essere prestabilite procedure di smaltimento dei rifiuti per i periodi di fermo impianto programmato o derivante da anomalie di funzionamento sia in termini di gestione in loco che di smaltimento finale.

Sono vietate le miscele di rifiuti non consentite dall'art. 187 del DLgs 152/06 s.m.i.

- I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro;

- **I recipienti fissi e mobili** devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento e mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione. I recipienti fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti tossici e nocivi, e non destinati ad essere impiegati per gli stessi tipi di rifiuti devono essere posti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni oppure smaltiti nel rispetto della

normativa vigente. I fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione.

- **I contenitori** devono essere sempre integri per evitare la fuoriuscita di materiale inquinante, devono possedere e mantenere sempre adeguati requisiti di resistenza in rapporto alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche dei rifiuti contenuti.

- **I serbatoi per i rifiuti liquidi** devono possedere sistemi di abbattimento degli eventuali sfiati; possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacità geometrica del singolo serbatoio; devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento; se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento.

- **I contenitori/serbatoi di rifiuti allo stato liquido** devono essere raccolti all'interno di opportune vasche o bacini di contenimento, realizzati con materiale idoneo tale da assicurare un'adeguata tenuta in caso di sversamento accidentale dei reflui.

- **Non sono ammesse operazioni di travaso** di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti, a meno che tali operazioni avvengano in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con abbattimento delle stesse.

- **Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti** (organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuti e medesimo codice CER) e nel rispetto delle relative norme tecniche (DM 05/02/98 e s.m.i. DM n. 161/2002, DLgs 152/06 e s.m.i.), nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esso contenute e delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in aree confinate, i rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento.

- **Il deposito dei fanghi** deve essere realizzato secondo sistemi che garantiscono la salvaguardia del suolo e della falda nonché opere di protezione contro il dilavamento meteorico. L'eventuale percolato prodotto dallo stoccaggio dei fanghi deve essere opportunamente drenato e convogliato in idoneo sistema di raccolta e inviato al trattamento e/o smaltito in conformità alle disposizioni normative vigenti. Lo stoccaggio dei fanghi dovrà essere effettuato in contenitori a tenuta stagna dotati di copertura superiore; l'apertura di tali container dovrà avvenire per lo stretto tempo necessario alle operazioni di carico e scarico, al fine di evitare emissioni odorigene moleste.

- La movimentazione dei rifiuti deve essere realizzata in condizione di sicurezza per gli addetti, per la protezione dell'ambiente ed in condizioni igienico-sanitarie tali da consentire il rispetto delle normative vigenti;

- Devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti R13 da quelle D15.

- Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio, la natura e la caratteristica dei rifiuti, i vari settori e i contenitori devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe, detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione.

- Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e dei piazzali, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato.

- Per i rifiuti prodotti la classificazione dovrà essere effettuata dal produttore che conosce il processo tecnologico e, conseguentemente, le caratteristiche dei rifiuti originati e le sostanze dai quali gli stessi possono essere contaminati.

- La gestione dei rifiuti prodotti dall'Azienda deve avvenire in regime di "deposito temporaneo", nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183 comma 1 lettera m del d.lgs. 152/06.

- Il gestore ha l'obbligo di accertare che i terzi ai quali vengono conferiti i rifiuti derivanti dall'attività siano provvisti delle regolari autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

- Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente parere si fa riferimento a quanto stabilito nella Parte Quarta del DLgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., nonché nel parere della regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio STV VIA-AIA-VI-VAS prot. n. 131934/SIAR del 19/04/2017 e prot. n. 65009/SIAR del 22/02/2018.

- **Le pile e gli accumulatori** esausti devono essere depositate in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su superficie impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli eventuali sversamenti acidi. Le sezioni di deposito degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi.

Il conferimento in impianto di pile ed accumulatori esausti deve essere effettuato adottando i criteri individuati nel D.Lgs. 188/2008 e s.m.i. ed in particolare:

- deve esserne garantita la protezione durante le operazioni di carico e scarico, in modo tale da evitare il danneggiamento dei componenti che contengono liquidi o fluidi;

- i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze pericolose per l'ambiente comprometterne il successivo recupero;
- presso l'impianto deve essere custodita una congrua quantità di sostanze assorbenti da utilizzare in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 20/2011;
- i contenitori destinati allo stoccaggio di pile e accumulatori devono essere realizzati in materiale anticorrosivo, avente adeguate proprietà di resistenza fisico meccanica;
- presso l'impianto deve essere previsto un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento di liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero dell'Ambiente n. 20/2011;
- i rifiuti in ingresso costituiti da pile ed accumulatori esausti dovranno essere conferiti separatamente dalle altre tipologie di rifiuto.

Si riportano di seguito le tabelle indicante le informazioni da acquisire e monitorare (i campi in cui è riportata la "x" devono essere popolati dal Gestore sulla base delle attività svolte).

Tab. C12 - Rifiuti in ingresso

Descrizione	Frequenza controllo	Modalità di registrazione e controlli	Reporting
Segnalazioni positive al rilevatore di radioattività	Ogni carico	Informatizzato	<p>Annuale</p> <p>Fermo restando la tempestiva notifica agli organi competenti con attivazione procedure protezionistiche e isolamento sorgente in zona confinata</p>
Analisi visiva	Ogni carico	Informatizzato eventuali anomalie	-
<p>- per ciascun CER in ingresso all'impianto: acquisizione di idonea documentazione di carattere tecnico (scheda tecnica).</p> <p>- per ciascun CER avente "voce a specchio" in ingresso all'impianto: analisi chimica (*) per la verifica delle caratteristiche di pericolosità ai sensi dell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</p> <p>- per ciascun CER pericoloso assoluto in ingresso all'impianto: scheda tecnica integrata con analisi chimica (*), per stabilire le proprietà di pericolo ai fini della corretta gestione del rifiuto</p>	Per ciascun produttore e ciclo produttivo relativo allo specifico lotto, ad eccezione dei rifiuti che provengono continuatamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno annuale.	<p>Informatizzato</p> <p>Rapporto di prova</p>	annuale
Controllo documentazione (**)	Ogni carico	<p>Informatizzato</p> <p>Cartacea/informatizzato</p>	-
Quantità rifiuti conferiti (ton/mese), per CER, operazione autorizzata R/D e attività di gestione	Mensile	Informatizzato	annuale

Quantità rifiuti conferiti (ton/anno), per CER, operazione autorizzata R/D e attività di gestione	Annuale	Informatizzato	annuale

(*) La certificazione analitica di verifica dei rifiuti in ingresso è fornita dal produttore, ovvero, è effettuata da laboratori terzi per conto del gestore. Nel caso in cui manchi l'analisi chimica da parte del produttore è possibile accettare lo scarico come "carico di prova"; in tal caso il rifiuto è scaricato in zona a parte (serbatoio, area di stoccaggio pavimentata) e non viene trattato fino a quando non si sia in possesso di analisi chimica effettuata da laboratorio esterno. I tempi per l'ottenimento delle analisi sono quelli tecnici per l'elaborazione del rapporto di prova. Per ciò che concerne le determinazioni analitiche si fa riferimento alla tabella C14.

Pile ed accumulatori

Per i rifiuti in ingresso costituiti da pile e accumulatori dovranno essere rispettate, le disposizioni di cui al D. Lgs 188/08 e s.m.i..

In particolare, considerato che le informazioni relative alle caratteristiche della pila o dell'accumulatore sono riportate sull'etichetta e che gli stessi rifiuti sono pericolosi e non pericolosi "assoluti", può essere omessa la caratterizzazione analitica, a condizioni che le stesse batterie siano munite di marcatura stampata in modo visibile, leggibile ed indelebile e/o di schede di sicurezza del produttore. In caso contrario, si dovrà procedere alla caratterizzazione in base alle disposizioni della sopra riportata tabella C12.

(**) Verifica di tutti i dati di carattere amministrativo e documentale (devono essere verificate e fornite le informazioni relative al sistema informatico SISTRI di cui al DM 17 dicembre 2009 e s.m.i., ovvero nelle more dell'operatività del Sistri deve essere verificata la documentazione prescritta agli articoli 190, 193 e 194 del decreto legislativo 152/06 e s.m.i.).

Nel caso di non conformità del rifiuto accertata sulla base di verifiche in ingresso, tali rifiuti saranno gestiti e smaltiti al fine di evitare impatti ambientali e sanitari. I carichi respinti di rifiuti dovranno essere comunicati all'Autorità di controllo.

Tab. C13 - Controllo rifiuti prodotti in uscita

CER	Data	Pese del rifiuto in ingresso	Andamento (CER)	Documentazione (CER)		Informatizzato	Rapporto di prova
				(CER)	(CER)		
Fanghi derivanti dalla sedimentazione delle acque	19.08.14	impianto sedimentazione	Annuale	x	x	Informatizzato	annuale
rifiuti liquidi acquosi contenenti olii derivanti dal disoleatore.	16.10.01*	impianto disoleatore	Annuale	x	x	Informatizzato	annuale
Altri eventuali rifiuti prodotti	x	x	Annuale	x	x	Informatizzato	annuale

--	--	--	--	--	--	--	--

Tab. C14 – Norma Tecnica analisi chimiche

Tipologia rifiuti	Finalità del controllo (Norma Tecnica)
Rifiuti in ingresso	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica pericolosità: Parte IV Allegato D del DLgs 152/06 e Normativa Europea (Decisione 2000/532/CE come modificata dalla Decisione 2014/955/UE, Regolamento 1357/2014, Regolamento 1342/2014, Regolamento 850/2004). - DM 248/2004 e DM 06/09/94 (nei casi previsti per rifiuti contenenti amianto RCA) - Tabelle 3 e 4 dell'allegato A del DM 392/96 (per oli usati, emulsioni, oli contaminati da PCB in funzione del tipo di eliminazione) - DM 27/09/2010 (se previsto lo smaltimento in discarica a seguito dello stoccaggio D15) - DM 05/02/98, DM 161/2002, Regolamenti in materia di End of Waste (se previsto il recupero a seguito dello stoccaggio R13)
Rifiuti prodotti in uscita	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica pericolosità: Parte IV Allegato D del DLgs 152/06 e Normativa Europea (Decisione 2000/532/CE come modificata dalla Decisione 2014/955/UE, Regolamento 1357/2014, Regolamento 1342/2014, Regolamento 850/2004). - DM 27/09/2010 (se previsto lo smaltimento in discarica) - DM 05/02/98, DM 161/2002, Regolamenti in materia di End of Waste (se previsto il recupero)

Tab. C15 - Aree di stoccaggio rifiuti, gestiti in regime di D15 e R13

Codice CER	Ubicazione e regime stoccaggio (D15/R13)	Capacità di stoccaggio (t/lotto)	Modalità di registrazione dei controlli	Report
x	x	x	Informatizzato	Annuale

Tab. C16 - Aree di stoccaggio rifiuti prodotti, gestiti in regime di deposito temporaneo

Codice CER	Ubicazione e regime stoccaggio (Deposito temporaneo)	Modalità di registrazione dei controlli	Report
x	x	Informatizzato	annuale



3.1.9 – Suolo

Tabella C17 – Acque sotterranee (NON APPLICABILE – il sito è collocato su argille siltose plioceniche caratterizzate da assenze di falda idrica sotterranea – *Riferimenti: 1) parere della regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio STV VIA-AIA-VI-VAS prot. n. 131934/SIAR del 19/04/2017; 2) Piano di caratterizzazione sul sito MOSMODE a firma del Dott. Stanislao Mattace di novembre 2002; 3) verbale Arpacal del 22/07/2003 prelievo campioni caratterizzazione ai sensi del DM 471/1999.*

3.2 - GESTIONE DELL'IMPIANTO

3.2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi

Tabella C18 - Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo – NON APPLICABILE

La tabella che segue fornisce elementi di informazione sui sistemi di monitoraggio e controllo di apparecchiature che per loro natura rivestono particolare rilevanza ambientale. Si tratta di apparecchiature proprie del processo e non si tratta qui dei sistemi di depurazione che sono trattati in altra sezione.

Attività	Macchinari	Parametri	Frequenza dei controlli	Tipologia	Modalità di controllo	Modalità di reporting

Tabella C19 - Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari

Gli interventi di manutenzione sono disciplinati dal manuale fornito dal Produttore dei macchinari.

Attività	Tipologia di intervento	Frequenza	Modalità di controllo	Modalità di reporting
Pesa	(*)	(*)	informatizzato	annuale (sintesi interventi - eventuali anomalie)
Sistema di abbattimento emissioni idriche	Ispezione visiva	giornaliera		
Flange giunture serbatoi	Sostituzione sistemi di tenuta	All'occorrenza		
Sistema di abbattimento emissioni gassose	Sostituzione carboni attivi	Annuale		
x	(*)	(*)		

(*) COME DA SCHEDA DI MANUTENZIONE DEL COSTRUTTORE

Tabella C20 - Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Qualora all'interno dell'impianto siano presenti delle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale), indicare la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta programmate.

Struttura contenim.	Contenitore			Bacino di contenimento			Report
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	
Serbatoi e vasche	Visivo	giornaliero	Registro eventuali anomalie	Visivo	giornaliero	Registro eventuali anomalie	annuale
Imballaggi/ cisternette	Visivo	giornaliero	Registro eventuali anomalie	Visivo	giornaliero	Registro eventuali anomalie	annuale
Cassoni scarrabili	Visivo	giornaliero	Registro eventuali anomalie	Visivo	giornaliero	Registro eventuali anomalie	annuale

Per i serbatoi e vasche interrate e fuori terra si dovrà procedere, con frequenza almeno biennale, ad effettuare prove di tenuta e verifica di integrità strutturali (ad esclusione dei serbatoi e vasche fuori terra dotati di bacino di contenimento).

3.2.2 - Indicatori di prestazione

Tabella C21 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Con l'obiettivo di esemplificare le modalità di controllo indiretto degli effetti dell'attività economica sull'ambiente, possono essere definiti indicatori delle performance ambientali classificabili come strumento di controllo indiretto tramite indicatori di impatto ed indicatori di consumo di risorse (es: consumo di energia in un anno). Tali indicatori andranno rapportati con l'unità di produzione.

Nel report che l'azienda inoltrerà all'Autorità Competente dovrà essere riportato, per ogni indicatore, il trend di andamento, per l'arco temporale disponibile, con le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dalle Linee Guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario.

Indicatore e sua descrizione	Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio o periodo di riferimento	Modalità di registrazione e trasmissione
Consumo specifico di energia	Kw/T	consumo energia elettrica/rifiuti trattati	Annuale	informatico
Rapporto rifiuti prodotti	-	rifiuti prodotti /rifiuti trattati	Annuale	informatico
Consumo idrico specifico	L/T	consumo risorse idriche/rifiuti trattati	Annuale	informatico
Produzione annuale	L/T	quantità di acqua scaricata/rifiuti	Annuale	



di scarichi idrici		trattati		
--------------------	--	----------	--	--

4 – RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella seguente sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Gestore dell'impianto	MOSMODE SAS (NOMINATIVO DEL REFERENTE: Sig. Giuseppe Cannavale)
Autorità competente	Regione Calabria, Dipartimento Politiche dell'Ambiente
Ente di controllo	Regione Calabria, Dipartimento Ambiente e Territorio – ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Crotona

Attività a carico del gestore

Il gestore svolge tutte le attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di eventuali società terze.

Attività a carico dell'Ente di Controllo

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano è parte integrante, l'Ente di Controllo, svolge le seguenti attività.

Analisi del report di autocontrollo prodotto dal gestore	Annuale	Tutte
Visita di controllo in Esercizio	Secondo la programmazione stabilita dal Piano di Ispezione e comunque almeno con cadenza triennale	Tutte
Campionamenti e Analisi	A discrezione dell'Ente di controllo delle attività e/o in base ad eventuali anomalie riscontrate nel corso dell'attività condotta nel sito	Aria
		Rifiuti
		Acque

In merito alla matrice ambientale rumore, come da prescrizione DDG 4386 del 28/04/2017, punto 7 lett.a, in relazione all'affetto cumulo producibile acusticamente con le attività limitrofe presenti nell'area industriale nella quale è ubicato l'impianto, l'indagine è effettuata da ARPACAL.

COSTO DEL PIANO

I costi di tutte le attività di A.R.P.A.Cal. relative al presente piano di monitoraggio e controllo (sopralluoghi, campionamenti, analisi, ecc.) sono a carico della Ditta e saranno definiti e comunicati alla ditta secondo i criteri della normativa vigente.

5 - MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE

I sistemi di monitoraggio e di controllo dovranno essere mantenuti in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi. Dovranno essere utilizzati metodi di misura di riferimento per calibrare il sistema di monitoraggio secondo la tabella seguente.

Tabella E1 – Tabella manutenzione e calibrazione

Tipologia di monitoraggio	Metodo di calibrazione	Frequenza di calibrazione

In particolare, per i sistemi di monitoraggio in continuo vale la seguente tabella:

Tabella E2 – Gestione sistemi di monitoraggio in continuo – NON APPLICABILE

Sistema di monitoraggio in continuo	Metodo calibrazione (frequenza)	Sistema alternativo o in caso di guasti	Metodo calibrazione sistema alternativo (frequenza)	Metodo A.R. (frequenza)	Modalità di elaborazione dati	Modalità e frequenza di registrazione trasmissione dati

6 - COMUNICAZIONI E REPORT ANNUALE

Devono essere notificati alla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente ed all’A.R.P.A.Cal Dipartimento di Crotona eventuali significativi effetti negativi sull’ambiente, riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo.

Il Gestore è tenuto a fornire alla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente, all’ARPA – Dipartimento di Crotona e al Comune di Crotona, un recapito telefonico sempre operativo in caso di necessità da parte degli organi di controllo.

La relazione annuale di funzionamento e sorveglianza dell’impianto, relativa all’anno solare precedente, deve essere presentata alla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente, ad ARPA di Crotona e al Comune di Crotona, annualmente (entro il 30 aprile dell’anno successivo) in formato elettronico/cartaceo, e deve riportare informazioni e resoconti delle attività inserite nel Piano di Monitoraggio (report) riguardante tutte le componenti e tutti gli autocontrolli previsti, il riassunto delle eventuali modifiche impiantistiche effettuate rispetto alla configurazione dell’anno precedente, il commento ai dati presentati evidenziando le prestazioni ambientali dell’impianto anche in relazione alle BAT-MTD, la documentazione attestante le certificazioni ambientali possedute o ottenute. La presentazione dei dati dell’autocontrollo contenuti nella relazione annuale dovrà rispettare la struttura generale del Piano di Monitoraggio e Controllo.



La relazione annuale dovrà contenere informazioni specifiche relative a:

- risultati del Piano di Monitoraggio secondo format dello stesso Piano
- emissioni eccezionali (accidentali o anomale), di cui è stata comunque fatta immediata comunicazione
- un'analisi della situazione annuale e confronto con le situazioni pregresse;
- un commento ai dati presentati, evidenziando le prestazioni ambientali dell'impianto anche in relazione alle BAT-MTD ed eventuali proposte di miglioramento del controllo e dell'attività nel tempo;
- una descrizione degli aspetti relativi all'applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili individuate dall'azienda, valutando la rispondenza delle stesse con quelle migliori applicabili dalla normativa vigente.

Alla relazione dovrà essere allegata, se necessario, apposita cartografia che consenta di visualizzare tutti i punti monitorati. La relazione annuale dovrà essere strutturata in modo tale da consentire una lettura sinottica dei dati ambientali che permetta di effettuare i necessari confronti e le opportune correlazioni del medesimo parametro e della medesima matrice ambientale nel tempo, così come le opportune correlazioni tra parametri di matrici ambientali diverse (es. rifiuti trattati, acque sotterranee, emissioni in atmosfera).

I certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, dovranno essere raccolti e conservati in azienda sempre disponibili per la verifica da parte di ARPA, per almeno 5 anni dalla data di emissione.

